



Svolta forzata, cade un motociclista Condannato, anche senza contatto, l'automobilista in fuga

Una manovra azzardata dell'automobilista (che 'forza' la svolta, mettendo in 'secondo piano' l'obbligo di 'dare precedenza') mette nei guai un motociclista che cade, colto di sprovvista e, probabilmente, anche impaurito dalla situazione di potenziale pericolo. L'automobilista è condannato per omissione di soccorso: lo stop per prestare assistenza era necessario a prescindere dall'eventuale contatto tra i due mezzi, anche tenendo presenti le caratteristiche del ciclomotore (Cassazione, sentenza 5510/13). Per i giudici di Tribunale e Corte d'Appello, non c'è dubbio sull'addebito nei confronti dell'automobilista, che viene condannato per la violazione delle «norme di comportamento» in caso di incidente. Anche perché, viene chiarito dai giudici, pur volendo «ipotizzare la mancanza di un contatto tra i veicoli», come suggerito dall'automobilista, la versione proposta da quest'ultimo – secondo il quale «il motociclista aveva fatto tutto da solo» – dimostrava, comunque, che egli «era certamente reso conto di essere rimasto coinvolto in un incidente; per ciò solo, vi era comunque l'obbligo di fermarsi».

Nonostante ciò, però, l'automobilista rivendica ancora la propria buona fede, sostenendo che «non vi sarebbe stata collisione tra i veicoli», e che quindi egli «non sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente». E, comunque, sempre ad avviso dell'uomo, «anche ad ammettere come avvenuto il prospettato contatto tra i veicoli, non ne sarebbe derivato un rumore sufficiente a mettere in allarme il conducente», né, peraltro, «sarebbe stato dimostrato l'allontanamento a forte velocità» da parte sua. Ma questa visione viene completamente rigettata dai giudici, i quali, innanzitutto, a mo' di riferimento, ricordano che «l'elemento soggettivo del reato ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente, idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento, ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima», e aggiungono che sull'addebito della fuga «la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale».

E quest'ultimo profilo si attaglia bene alla vicenda in esame, perché, sottolineano i giudici, «il contatto con un ciclomotore (o, comunque, anche la sola caduta a terra del mezzo stesso) – veicolo che comporta, come è noto, instabilità e precarietà di equilibrio per il conducente – imponeva l'obbligo della fermata», e, comunque, l'automobilista, secondo la propria versione dei fatti, «avendo avvertito la necessità di ispezionare la strada alle sue spalle attraverso lo specchietto retrovisore,

si era ben reso conto dell'incidente riconducibile alla sua condotta».

Quadro chiarissimo, allora: l'uomo «aveva percepito l'incidente; era consapevole che l'incidente stesso era riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi». Ricorreva, quindi, «l'elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale», in merito alla fuga dal luogo della caduta del ciclomotore, «attestato dal rifiuto, per effetto dell'allontanamento, di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituiva reato». Ecco perché la condanna dell'automobilista va confermata.

da dirittoegiustizia.it

La Cassazione: “Al lavoro in moto? Niente indennizzo in caso di incidente”



NAPOLI - Se il dipendente può arrivare al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in caso di incidente stradale sul proprio mezzo non ha diritto a nessun indennizzo. A sancirlo è stata nelle scorse ore la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un lavoratore della società

partecipata Terme di Stabia di Castellammare.

L'uomo aveva chiamato in giudizio l'Inail chiedendo una «rendita da infortunio in itinere», dato che l'incidente era avvenuto nel tragitto che intercorre tra la sua abitazione e il posto di lavoro. I fatti risalgono al 15 settembre del 1997 quando il dipendente di Terme stava percorrendo corso Garibaldi a Castellammare a bordo della propria motocicletta. Improvvisamente un'automobile aveva cambiato bruscamente la direzione di marcia, investendo l'uomo che riportò gravi lesioni alle gambe.

Nella causa che ne seguì, il dipendente di Terme aveva affermato di aver avuto necessità di utilizzare il proprio mezzo per poter raggiungere in tempo, entro le 7, il posto di lavoro distante circa due chilometri dal luogo della propria abitazione. Questo poiché la prima corsa dell'autobus di linea era prevista per le 7 e 20. Per questo, il lavoratore aveva chiesto la costituzione di una rendita da infortunio, citando l'Inail e chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità dovuta per legge. Ma ieri la Cassazione, al termine di una disputa giudiziaria lunga e complessa, gli ha dato definitivamente torto.

Già nel 2009 la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato l'impugnazione nei confronti dell'Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro, ribadendo di fatto la sentenza



emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nel 2005. La Corte d'Appello, infatti, aveva ritenuto che «la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata», rilevando inoltre che il prospetto degli orari degli autobus di linea «non consentiva di appurare le circostanze dedotte relativamente all'impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro».

Per il ricorrente, invece, il cosiddetto «rischio elettivo» (ossia il rischio causato dalla scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni) avrebbe dovuto essere connesso al «criterio della ragionevolezza». Percorrere due chilometri a piedi, insomma, costringendo oltretutto l'uomo a muoversi di casa molto tempo prima avrebbe comportato un affaticamento che si sarebbe ripercosso «dannosamente» sull'attività lavorativa. Un ragionamento che non ha fatto presa sui giudici. E infatti la Cassazione, con sentenza n. 6725 del 18 marzo scorso, ha rigettato l'ulteriore ricorso dell'uomo, che aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello sottolineandone il «vizio di motivazione». «Anche a voler ammettere che il ricorrente avesse necessità di utilizzare il mezzo proprio in assenza di soluzioni alternative – si legge nella sentenza – la decisione impugnata risulta sorretta dall'accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. (...) Tanto basta per configurare il rischio elettivo e per rigettare il ricorso».

di Francesco Ferrigno
da ilmattino.it

Imperia Mamma guidava ubriaca l'auto della figlia La Cassazione: no alla confisca della macchina



Guidava l'auto della figlia, una Citroen, ma al posto di controllo dei carabinieri era stata sorpresa a guidare ubriaca con una percentuale piuttosto alta (*) di alcol nel sangue: 2,50. Ora il caso di una mamma di Imperia un po' troppo trasgressiva è finito in Cassazione. I giudici romani hanno respinto la richiesta di confisca della macchina avanzata dalla Procura generale, che aveva fatto ricorso contro la decisione presa dai giudici in sede di Appello a Genova. La Corte di secondo grado non aveva ritenuto legittimo un provvedimento di confisca: la colpa del genitore non poteva essere fatta ricadere sulla figlia, inconsapevole di quello che la madre faceva con la propria vettura. Il caso, risalente a tre anni fa, è destinato a fare giurisprudenza. Gli atti sono stati rimandati alla Procura imperiese perché rimotivi la richiesta di confisca.

Contro il provvedimento si è battuto, finora con successo, il difensore della donna, l'avvocato Elena Martini.
(*) Nota: alla faccia del "piuttosto alta"!!!

da lastampa.it

Massimario di Legittimità e di merito

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno non patrimoniale - Personalizzazione - Necessità.

In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. (**Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2012, n. 16516**) - [RIV-1211P973] Art. 193

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate - Domanda di risarcimento contro il responsabile civile o l'autore materiale del fatto - Proponibilità - Condizioni.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicurazione si riferisce sia al caso della responsabilità extracontrattuale che a quello della responsabilità contrattuale; ne consegue che, anche se il danneggiato agisce a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c., la proponibilità della domanda, tanto contro il responsabile civile che contro l'autore materiale del fatto, è soggetta al previo decorso del termine di sessanta giorni a far tempo da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata. (**Cass. Civ., Sez. III, 25 settembre 2012, n. 16263**) - [RIV-1211P975] Art. 193 cs.



Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente - Età del danneggiato da assumere a parametro della liquidazione - Età corrispondente al momento di cessazione dell'invalidità temporanea - Necessità. Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza. (*Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303*) - [RIV-1211P978] Art. 193 cs.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Condizioni - Luogo del sinistro - Aree equiparate alle strade di uso pubblico ex art. 1 L. n. 990/1969 - Fattispecie relativa a cantiere di lavoro.

Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili "ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa) (*Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2012, n. 9441*) - [RIV-1211P993] Art. 193 cs.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Impresa in liquidazione coatta amministrativa - Impresa designata - Successore a titolo particolare - Intervento in appello - Posizione processuale - Identità con quella dell'impresa in l.c.a. - Appello incidentale - Necessità - Esclusione.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Ritardo nell'adempimento - Interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale di polizza - Esclusione - Massimale minimo ex art. 21, l. n. 990/1969 - Necessità.

In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità

civile automobilistica, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (nella specie applicabile *ratione temporis*) risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall'impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore: e ciò non solo nell'ipotesi in cui sia stata l'impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell'indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all'assicuratore in bonis. (*Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2012, n. 9727*) - [RIV-1211P982] Art. 193 cs.

Obblighi del conducente in caso di incidente - Soccorso all'investito - Mancanza - Delega ad altri della verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell'incidente - Dolo - Sussistenza.

Nel reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, comma settimo, c.d.s.) non è esclusa la sussistenza del dolo dell'investitore che abbia delegato ad altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell'incidente. (*Cass. Pen., Sez. VII, Ord. 1 giugno 2012, n. 21337*) - [RIV-1211P998] Art. 189 cs.

Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Sosta breve o momentanea - Reato - Sussistenza.

In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo) nuovo c.s., il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. (Nella specie, la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: "tutto bene"). (*Cass. Pen., Sez. IV, 7 marzo 2012, n. 9128*) - [RIV-1211P998] Art. 189 cs.

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Applicabilità - Motivazione.

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone. (*Cass. Pen., Sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21194*) - [RIV-1211P1000] Art. 223 cs.